

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 635887

del: 16/12/2024

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit  (HPAI) nel pollame domestico in provincia di Mantova.

Numero allegati: 1

Nome file allegati: Dispositivo zona di sorveglianza-focolaio MN 13-12-24.pdf

Prot. 0208438

Verona 14/12/2024

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Al Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss
Regione del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico in provincia di Mantova.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale
Dott. Tommaso Patregnani
(firmato digitalmente)

Prot. 0208438

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio in provincia di Mantova.

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione ricevuta da parte del Servizio Veterinario Regione Veneto inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) in un allevamento in provincia di Mantova – Regione Lombardia;

VISTA l'Ordinanza N. 574/2024/ATS-VET dell'ATS di Mantova di cui al protocollo di Regione Lombardia G1.2024.0046543 di istituzione di una zona di protezione e zona di sorveglianza attorno al focolaio in oggetto,

CONSIDERATO che tali zone di restrizione coinvolgono il territorio di competenza di questa Azienda Sanitaria sul quale insistono stabilimenti di specie sensibili all'influenza aviaria;

RITENUTO che risulta indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

L' ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UOC Servizio Sanità Animale
Responsabile del procedimento Dott. Tommaso Patreggiani

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e la disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

B- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

C- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alla zona di Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Riferenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it , mettendo in copia: crnia.parederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
 - cod.az. azienda di partenza
 - codice stabilimento (macello o cod.az. azienda) di destinazione
 - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
 - data prevista per la movimentazione
-
- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
 - I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
 - Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
 - I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica;

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale

Dott. Tommaso Patregnani

(firmato digitalmente)

ALLEGATO A

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE	COMUNE
089VR053	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR115	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR116	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR130	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR155	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR239	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR540	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR801	VALEGGIO SUL MINCIO